

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.2/2022

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata

composta dai seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Maria Pergola, Presidente,

dott. Giuseppe Tagliamonte, Consigliere,

dott. Federico Pepe, Consigliere *relatore*,

ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **8707** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di:

UBS Europe S.E., con sede in Francoforte sul Meno (Germania), Bockenheimer landstraBe 2-4, D-60306, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Visco, Marialuigia Di Vincenzo, Matteo Patrignani, Damiano Lipani e Francesca Sbrana, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi in Roma, via Michele Mercati, 39;

UBS Europe S.E., Succursale Italia, con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico, 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Dexia Crediop s.p.a., con sede in Roma, via Antonio Salandra, 18, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Massimiliano Danusso ed Ettore Frustaci, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale massimiliano.danusso@pec.it;

Vito De Filippo, nato a Sant'Arcangelo (PZ) il 27 agosto 1963, quale presidente *pro*

tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Antonio Ferrara, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso legale in Potenza, via della Tecnica, 24;

Gaetano Fierro, nato a Potenza il 7 agosto 1945, quale componente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angelo Raffaele Ferrara, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso legale in Potenza, via della Tecnica, 24;

Carlo Chiurazzi, nato a Nova Siri (MT) il 29 settembre 1958, quale componente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Montagna e Rocco Palazzo, elettivamente domiciliato presso i domicili digitali montagna0109@cert.avvmatera.it, palazzo0421@cert.avvmatera.it;

Rocco Colangelo, nato ad Avigliano (PZ) il 18 maggio 1946, quale componente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonpiero Russo, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso legale in Potenza, viale Mazzini, 23/A;

Francesco Mollica, nato a Venosa (PZ) il 9 luglio 1959, quale componente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angelo Raffaele Ferrara, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso legale in Potenza, via della Tecnica, 24;

Giovanni Rondinone, nato a San Mauro Forte (MT) il 21 settembre 1960, quale componente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angelo Raffaele Ferrara, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso legale in Potenza, via della Tecnica, 24;

Maria Teresa Lavieri, nata a Potenza il 5 ottobre 1957, quale dirigente *pro tempore* del Dipartimento Presidenza della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe

Buscicchio, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale buscicchio.giuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it e con domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Gerardo Pedota, in Potenza, c.so G. Garibaldi n. 32

Maria Grazia Delleani, nata a Pinerolo (TO) il 11 febbraio 1960, quale dirigente *pro tempore* dell'Ufficio risorse finanziarie, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Pedota, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pedota0148@cert.avvmatera.it;

uditi, alla pubblica udienza in data 14 dicembre 2021, il magistrato *relatore* Federico Pepe, il rappresentante del pubblico ministero, dott. Giulio Stolfi, e tutti i difensori dei convenuti, tranne l'avv. Rocco Palazzo;

con l'assistenza del segretario del Collegio, dott. Angela Micele;

esaminati gli atti e i documenti della causa;

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 7 giugno 2021, il sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio i convenuti *per quivi sentirli condannare "... al pagamento in favore della Regione Basilicata della somma complessiva di Euro 48.777.131,99, ovvero in subordine Euro 42.577.131,99, ovvero ancora della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto aumentato degli interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime, comunque, in favore dell'Erario), come per legge..."*.

Il requirente, formulando le proprie pretese in centosette pagine e quarantuno allegati:

contestava il documento finanziario relativo alla stipulazione nell'anno 2006, da parte della Regione Basilicata, di contratti derivati (*interest rate swap*) con i due intermediari bancari ora convenuti;

riteneva tali contratti affetti da vizi genetici, la cui fase precontrattuale risultava caratterizzata dall'inosservanza di svariate norme imperative, e che in generale si contraddistinguevano per la patente illegittimità dell'azione amministrativa, sub specie di abnormità irrazionalità ed antieconomicità delle scelte gestorie;

precisava che la delibera giuntale n. 825 del 12/06/2006, portante "attivazione" – recte "autorizzazione" – al compimento dell'operazione finanziaria in discorso era finalizzata alla "copertura dei rischi finanziari conseguenti al rialzo dei tassi di interesse, ed in linea con l'obiettivo del contenimento del costo dell'indebitamento", nello specifico quello derivante da un contratto di mutuo della durata di anni 20 stipulato in data 20 dicembre 2000, rep. n. 5446, tra la Regione Basilicata e Crediop s.p.a., in qualità di capogruppo e mandataria dell'A.T.I. all'uopo costituita, per il finanziamento di opere ed interventi nelle zone colpite dal sisma del 09/09/1998, assistito da un contributo statale ventennale pari ad Euro 21.174.732 (41 miliardi di lire) annui, assegnato a decorrere dal 2000 e fino a tutto il 2019 ... Pertanto, per ciò che qui rileva, Dexia Crediop s.p.a. si trovava ad essere mutuante della Regione Basilicata nel contratto che poc'anzi si è descritto;

evidenziava che la seconda banca, UBS (con la quale Dexia stessa, peraltro, aveva in essere accordi strategici, che hanno visto le due banche compiere "in tandem" numerose operazioni di "finanza creativa" rivelatesi disastrose per gli Enti pubblici coinvolti)... sempre unitamente a Dexia Crediop... svolgeva per conto della Regione il ruolo di advisor "nella definizione di una strategia attiva dell'indebitamento";

imputava alle due banche, parte attiva nella configurazione e nell'esecuzione di una

policy relativa al debito, un'attività - indubbiamente avente sostanza pubblicistica, perché propriamente rientrante nella proiezione istituzionale della Regione – focalizzata sulla proposta di specifiche soluzioni gestorie, fra le quali balza all'occhio l'utilizzo di strumenti derivati;

riteneva l'apparato regionale (burocrazia):

passivo recettore di iniziative altrui ed anzi come esecutore di un percorso messo a punto in ogni dettaglio da UBS e Dexia;

privo di elaborazione autonoma;

dedito alla pedissequa trasposizione degli argomenti spesi da UBS e Dexia con idee oltremodo confuse;

individuava, nella citata deliberazione, asserzioni non veritiere dal punto di vista fattuale e giuridico e pura e semplice distorsione della realtà (pagine 30 e 31);

rammentava la partecipazione di UBS all'intesa collusiva volta a manipolare i tassi in modo tale da distorcere i prezzi degli strumenti finanziari;

si soffermava sui vizi dei derivati sottoscritti dalla Regione (vizi genetici ed altre violazioni di legge).

Con lo stesso atto il pubblico ministero, per la parte di diritto:

confermava la natura del tutto claudicante ed irragionevole, dal punto di vista giuridico-finanziario, degli IRS stipulati dalla Regione Basilicata;

aggiungeva che le banche determinarono – consapevolmente – la volontà della Regione alla stipula di un negozio non solo assolutamente diseconomico, ma disutile e per giunta in radice privo di qualsiasi utilitas perché nullo;

riteneva concretizzata l'ipotesi in cui si radica un rapporto di servizio fra la banca-consulente e l'ente pubblico, che si spoglia di funzioni pubblicistiche lasciando che le

*sue scelte di gestione del debito vengano determinate o anche solo
"significativamente indirizzate" dall'intermediario;*
concludeva con i seguenti argomenti (riportati per esteso – a scapito dell'economia

dello scritto - in guisa tale da far risaltare e comprendere esattamente l'intentio auctoris):

Per tutto quanto esposto, deve confermarsi la sussistenza di una responsabilità erariale quantificabile nelle somme indebitamente sborsate dalla Regione Basilicata a motivo della illegittima, diseconomica ed irrazionale conclusione dei due contratti di interest rate swap con Dexia Crediop e UBS avvenuta il 29 giugno 2006. In particolare, deve ritenersi dannoso l'importo complessivo dei flussi differenziali negativi, importo consolidatosi definitivamente a dicembre 2019. Deve inoltre considerarsi dannoso l'importo riconducibile ai costi impliciti dell'operazione, corrispondente al valore del MTM negativo per la Regione al momento della stipula dei contratti (per la cui quantificazione si rimanda alle relazioni tecniche commissionate dalla Regione ed acquisite agli atti).

1.7 – *La predetta responsabilità è addebitabile alle condotte tenute dalle Banche contraenti, Dexia Crediop e UBS, in capo alle quali deve ritenersi, così come ampiamente mostrato, sussistente un **rapporto di servizio, rinveniente dal ruolo in concreto da esse esercitato**, che come visto comportava l'esercizio di funzioni pubblicistiche in materia di gestione del debito regionale e di definizione delle strategie finanziarie dell'ente, e che, nella concreta vicenda negoziale fin qui descritta, si caratterizzò per **l'integrale sostituzione degli intermediari finanziari all'apparato burocratico e agli organi d'indirizzo dell'Ente territoriale nella fase d'iniziativa e nell'istruttoria**, essendosi ridotto il ruolo degli organi della Regione alla mera ricezione delle proposte delle banche e alla mera prestazione di consensi, esattamente nei termini prefigurati dalle banche stesse. Parimenti fonte di responsabilità erariale sono da ritenersi le condotte dei funzionari preposti agli uffici (in astratto) competenti della regione, nonché quelle degli organi di indirizzo (Presidente e Giunta regionale). Si tratta di condotte tanto omissive (per aver mancato di vigilare*

sull'attività negoziale che si stava ponendo in essere, non adibendo la benché minima diligenza) quanto commissive (per aver prestato i consensi ed essere addivenuti all'adozione della delibera autorizzatoria, atti forieri degli esborsi dannosi). Sull'antigiuridicità di ogni aspetto della vicenda relativa alla sottoscrizione dei derivati in argomento ci si è già diffusi in precedenza. Parimenti, dalle considerazioni fin qui spiegate emergono anche le conclusioni sugli stati soggettivi dei soggetti agenti, che possono essere sintetizzate di seguito: - quanto alle **banche**, le condotte tenute devono ritenersi **dolose**. I rappresentanti degli intermediari, infatti, agendo pienamente nell'ambito delle proprie funzioni e mansioni, come delineate nell'ambito delle strutture operative, nonché col costante coordinamento e con la piena approvazione degli vertici gerarchici e degli organi decisionali aziendali, si ingerirono nell'attività istituzionale della regione al fine di conseguire illegittime occasioni di profitto, e perseguirono – in evidentissimo conflitto di interessi (duplice, come si è visto) e patente malafede, sfruttando asimmetrie informative e assenza di professionalità adeguate nella burocrazia regionale – la conclusione di contratti dei quali gli intermediari stessi ben conoscevano i principali profili di criticità e la onerosità per il cliente, non giustificata da un adeguato schema causale. - di contro, l'elemento psicologico in capo ai **funzionari e ai titolari degli organi d'indirizzo regionale** deve ricostruirsi in termini di **colpa grave**. Di questo paradigma ricorrono, per vie diverse, tutti i profili. Difatti: (i) quanto al Presidente della Giunta regionale p.t. e agli assessori, ad essi si deve la delibera autorizzatoria a valle della quale furono stipulati i contratti. Si tratta di un atto del quale, quindi, va a loro intestata la piena responsabilità giuridica. Si può allo stesso tempo affermare che, anche da un punto di vista materiale, l'organo di indirizzo ed i suoi componenti siano stati parte attiva nel compimento delle scelte rivelatesi dannose per l'Ente, che non possono quindi farsi

*risalire alla sola istruttoria effettuata dagli uffici. Risulta, infatti, allo stato degli atti che i componenti della giunta non solo furono informati, nel corso delle trattative, dell'iter che portò alla conclusione dei contratti di IRS, ma che, anzi, essi fossero i primi destinatari delle iniziative di contatto delle banche (cfr. il verbale di audizione della dott.ssa Lavieri, in atti). Ebbene, il Presidente e i componenti della Giunta regionale non posero in essere lo sforzo minimo di diligenza esigibile nel presidiare i possibili (e numerosi) profili d'attenzione dell'operazione finanziaria, disinteressandosi delle evidenti e vistose falle di una istruttoria lacunosa da parte degli uffici ed addirittura – come già in precedenza affermato – facendosi portatori di una iniziativa legislativa volta a rimuovere presunti ostacoli alla stipula dei derivati stessi, iniziativa che fu condotta senza alcun discernimento in ordine alla reale consistenza delle perplessità pur ellitticamente sollevate dal MEF e, in generale, senza alcun dovuto approfondimento sui profili problematici retrostanti. Non mancavano i profili di divaricazione dei contratti proposti dalle banche così marchiani da non poter sicuramente sfuggire anche ad amministratori privi di ogni specifica preparazione legale: si pensi alle clausole smaccatamente vessatorie, quale quella sulla competenza del foro londinese e alle varie rinunce ad agire in giudizio (efficaci o no) su vari profili; ma anche alla patente non veridicità delle asserzioni che la Regione era chiamata a far proprie, ad es. nella clausola "no-reliance". Nel ruolo del Presidente e della Giunta risalta, pure, una complessiva **imprudenza**, sostanziatesi nella decisione non adeguatamente informata di contrarre, vincolando l'Ente a strutture negoziali complesse, delle quali non si aveva nemmeno esatta contezza, come dimostrano le premesse della Delibera giuntale del 12 giugno, più volte richiamata. (ii) quanto ai funzionari, viene in evidenza il ruolo del Dirigente generale a Capo del Dipartimento Presidenza della Giunta, dott.ssa Lavieri, e della Dirigente dell'ufficio*

competente per materia, dott.ssa Delleani. - Per quanto attiene al Dirigente generale, secondo quanto risulta dagli atti essa fu pienamente coinvolta nei processi decisionali (coinvolgimento confermato dalla documentazione sottoposta dalle banche successivamente all'invito a dedurre); in quanto organo di vertice della struttura burocratica, d'altronde, avrebbe dovuto svolgere un delicato e fondamentale ruolo di trasmissione fra le banche e gli organi di indirizzo, titolari (se non altro formali) della potestà decisionale. Le sue condotte sono da qualificare come gravemente colpose nella misura in cui, non avvedutasi dei reali rischi dell'operazione, **non si attivò in modo concretamente verificabile per impedire che essa giungesse a conclusione**, pur dovendosi rendere conto di almeno alcuni fra i principali profili che rendevano illegittima la stipula dei contratti (conflitto di interessi, mancato rispetto delle regole in materia di trasparenza e tutela della clientela, mancato rispetto dei principi europei in materia di evidenza pubblica). Allo stesso modo, omise di curare i necessari approfondimenti istruttori in ordine alla convenienza (recte: alla razionalità economica) della stipula degli IRS, benché, secondo quanto risulta dagli atti, essa avesse avuto comunque a mente il problema di assicurarsi che le condizioni contrattuali non risultassero in partenza svantaggiose per la Regione. - Per quanto, invece, concerne la titolare dell'Ufficio competente, dott.ssa Delleani, manifesta è la grave colposità del suo comportamento, avendo essa condotto in prima battuta il negoziato con le banche con quella che, sostanzialmente, deve definirsi **una vera e propria abdicazione allo svolgimento di ogni tangibile ruolo a cura dell'interesse pubblico**; non in possesso (come risulta dal suo curriculum, disponibile, peraltro, online) di specifiche competenze in materia finanziaria, essa non ritenne di astenersi dal condurre il negoziato tecnico con le banche (difatti rivelatosi inesistente), né pensò di ricorrere all'apporto (imparziale, beninteso) di specifiche competenze esterne all'ufficio, o

quantomeno di sollecitarlo; anzi, omise qualsivoglia iniziativa istruttoria autonoma; come inevitabile conseguenza, non si avvide di alcuno dei numerosissimi profili che inficiavano economicità e legittimità dell'operazione, e si limitò a far da tramite fra i livelli decisionali superiori dell'Ente e le banche; per giunta, essa si assunse anche la responsabilità giuridico-formale della sottoscrizione degli strumenti negoziali nulli ed illegittimi e della determina a valle della delibera autorizzatoria di giunta, senza adeguato vaglio dei profili che inficiavano la validità della stessa. Solo per completezza di trattazione è opportuno menzionare ancora una volta che sussiste pienamente il nesso causale fra le condotte antidoverose fin qui partitamente esaminate e la produzione del pregiudizio all'erario, essendo quest'ultimo diretta ed immediata conseguenza dei comportamenti, atti e provvedimenti qui in contestazione. 1.8 - Quanto al **complessivo pregiudizio erariale e al riparto delle responsabilità**, in virtù di quanto fin qui dedotto, e salvo miglior avviso di Codesta III.ma Sezione, ritiene questo Pubblico Ministero che: (a) procedendo a un doveroso ricalcolo del totale complessivo, reso necessario dalla eliminazione di una mera svista materiale (peraltro utilmente sottolineata nelle memorie difensive), il danno possa essere quantificato in complessivi **Euro 48.777.131,99**, ovvero in subordine, qualora si ritenga di sottrarre la cifra di ulteriori Euro 6,2 milioni, come pure proposto nelle memorie difensive, ad Euro 42.577.131,99, il tutto aumentato degli interessi legali e rivalutazione monetaria, corrispondenti alla somma dei flussi negativi generati negli anni dal derivato (come meglio dettagliato in atti) e dei costi impliciti applicati dalle banche; (b) quanto alle responsabilità, si ritiene che, confermando la ricostruzione operata nell'invito, essa, possa essere così determinata: - quanto a DEXIA CREDIOP e UBS, il danno complessivamente prodottosi deve esser loro addebitato per l'intero in via principale a titolo di dolo; - quanto al Presidente della Giunta regionale, agli assessori e ai

funzionari, si ritiene corretto circoscrivere la quota di danno loro attribuibile, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, ad una somma corrispondente all'importo dei costi impliciti, che rappresentano immediato e diretto portato (in termini funzionali e non causali) della negligenza, imprudenza e perizia nel concludere un contratto in partenza diseconomico ed illegittimo; in particolare: (i) al Presidente della Giunta p.t., Vito DE FILIPPO, stante il ruolo assolutamente preminente da lui rivestito rispetto a quello degli assessori, in quanto titolare dell'organo di vertice del governo regionale e responsabile dell'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, ed atteso inoltre che la delibera autorizzatoria a monte della stipula dei contratti derivati venne assunta su sua proposta, il danno va addebitato nella misura del 25% della somma corrispondente all'importo dei "costi impliciti"; (ii) agli assessori presenti e votanti a favore dell'adozione della delibera del 12 giugno, più volte richiamata, ossia Gaetano FIERRO, Carlo CHIURAZZI, Rocco COLANGELO, Francesco MOLLICA e Giovanni RONDINONE, va addebitata, a ciascuno in parti eguali, una quota di danno pari ad un complessivo ulteriore 30% della somma corrispondente all'importo dei "costi impliciti"; (iii) alla Dirigente generale del Dipartimento Presidenza della Giunta, Maria Teresa LAVIERI, in considerazione della carica ricoperta nella burocrazia regionale e della incidenza causale delle condotte, che è temperata, pur nella significatività del ruolo svolto nella vicenda, dall'assenza di dirette ed esclusive competenze, il danno va addebitato nella misura del 15% della somma corrispondente all'importo dei "costi impliciti"; (iv) infine, alla Dirigente competente per materia, Maria Grazia DELLEANI, preposta all'Ufficio cui era demandata l'istruttoria, che adottò la determina a valle della delibera autorizzatoria, e che sottoscrisse gli strumenti negoziali con le banche, in considerazione della rilevante incidenza causale delle condotte a lei imputabili, il danno va addebitato nella misura del 30% della somma corrispondente all'importo dei "costi

*impliciti". Siffatta operazione di sintetica perimetrazione dell'apporto causale di funzionari ed amministratori, non scevra da una necessaria sfumatura equitativa, e ferma rimanendo l'eventuale applicazione del potere riduttivo, deve essere confermata anche qualora, in via estremamente gradata, si voglia riconoscere una colpa grave degli intermediari. E' infatti indubitabile che, seppur non si voglia ravvisare la sussistenza sia dell'elemento volitivo, che di quello rappresentativo nelle condotte causative di danno agite nello svolgimento del rapporto di servizio in essere con la Regione, quantomeno esse avrebbero inverato la violazione di ogni parametro minimo di diligenza, prudenza e perizia (richieste, peraltro, nel caso di specie, nel grado modellato sul parametro dell'agente professionale). E siccome rimane fermo che la produzione del pregiudizio erariale fu in assoluta prevalenza addebitabile all'intervento delle banche nell'operazione amministrativa, se ne dovrebbe dedurre che rimarrebbe, in parti uguali, a carico dei due Istituti **il rimanente dell'esborso dannoso detratti i costi occulti, fermo il riparto interno della posta addebitata ai funzionari e amministratori ut supra**. Da quanto detto fin qui, consta un complessivo danno di **Euro 48.777.131,99**, ovvero in subordine di Euro 42.577.131,99, che va imputato integralmente ed in via principale a UBS e DEXIA Crediop in solido a titolo di dolo; e, quanto alla cifra di **Euro 2.406.611,78**, in via sussidiaria a titolo di colpa grave ai funzionari ed amministratori sopra meglio epigrafati, nelle quote riportate poc'anzi che qui si richiamano. Ove, in via estremamente gradata, venga riconosciuta soltanto la grave colposità delle condotte, fermo rimanendo il riparto interno e il quantum complessivo di cui gravare funzionari ed amministratori, si ritiene come detto che ciascuno dei due epigrafati odierni istituti bancari debba rispondere, in parti uguali, per le rimanenti cifre disutilmente e dannosamente sborsate dalla Regione. Il tutto, in ogni ipotesi, comunque maggiorato di rivalutazione ed interessi legali.*

In relazione a tali accadimenti, la Procura regionale instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 67 del codice di giustizia contabile, invitando i presunti responsabili del danno a depositare deduzioni difensive.

Soltanto sei intimati (UBS, Dexia Crediop, De Filippo, Chiurazzi, Lavieri e Delleani) presentavano proprie deduzioni.

Agli approfondimenti istruttori compiuti dalla Procura regionale ed alla concessa proroga per l'emissione dell'atto di citazione seguiva, come descritto in premessa, il deposito del medesimo, in data 7 giugno 2021.

Con comparsa di centotredici pagine e cinquanta allegati, gli avvocati Claudio Visco, Marialuigia Di Vincenzo, Matteo Patrignani, Damiano Lipani e Francesca Sbrana, per UBS Europe S.E.:

prospettavano la *carezza di legittimazione passiva* della succursale di Milano;

eccepivano la *carezza di giurisdizione* della Corte dei conti, attesa l'assenza di prova circa la *sussistenza di un rapporto di servizio tra la Regione e le Banche*;

precisavano che gli *elementi che fondano l'accusa si basano su violazioni di obblighi di natura precontrattuale, privatistica e afferenti al sinallagma contrattuale*;

ricostruiti i fatti, si soffermavano sui *presunti vizi genetici del contratto* e sulle *altre asserite violazioni di legge*;

contestavano precisi elementi costitutivi della responsabilità finanziaria (*elemento psicologico, nesso causale e danno*);

eccepivano la prescrizione dell'azione di responsabilità per gli importi *antercedenti al quinquennio rispetto* alla data di notificazione dell'invito a dedurre;

concludevano per il rigetto della domanda di parte attrice.

Con comparsa di centodue pagine e diciannove allegati, gli avvocati Giuseppe Massimiliano Danusso ed Ettore Frustaci, per Dexia Crediop s.p.a., riproponevano le

eccezioni sollevate da UBS, giungendo ad uguali conclusioni.

Gli avvocati Vincenzo Montagna e Rocco Palazzo, per Carlo Chiurazzi:

eccepivano la *prescrizione* dell'azione ed il difetto di giurisdizione del giudice contabile, richiamando l'attività *politica* svolta dal proprio assistito nonché la *non sindacabilità delle scelte discrezionali*;

ritenevano assente la *colpa grave*;

chiedevano l'assoluzione del convenuto, invocando, in via subordinata, l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito.

A tale assetto defensionale si riconducevano, nelle linee essenziali, anche gli avvocati Francesco Angelo Raffaele Ferrara - per Giovanni Rondinone, Francesco Mollica e Gaetano Fierro - e Domenico Antonio Ferrara - per Vito De Filippo - rilevando inoltre la discrasia tra invito a dedurre e l'atto di citazione, con l'*effetto* di cui all'art. 87 del codice di giustizia contabile, e prospettando la responsabilità di altri soggetti non evocati in giudizio.

Non diversamente argomentavano e deducevano, quanto ai punti fondamentali, gli avvocati Antonpiero Russo - per Rocco Colangelo - Giuseppe Buscicchio - per Maria Teresa Lavieri - e Gerardo Pedota - per Maria Grazia Delleani.

In occasione della pubblica udienza in data 14 dicembre 2021, le parti, previa produzione di ulteriori documenti, anche in forma di *slides*, non si discostavano dalle conclusioni *antea* analiticamente rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. L'ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudicante (Corte dei conti: Sezioni riunite, n. 727 del 1991; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 97 del 2019).

2. L'art. 5, comma 2, del codice di giustizia contabile dispone che il *giudice, il pubblico ministero e le parti* redigano gli atti *in maniera chiara e sintetica*.

In ordine a tale testo, il giudice di secondo grado (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 33 del 2020) ritiene che l'innovativa disposizione di cui al richiamato articolo 5 (*Dovere di motivazione e sinteticità degli atti*) imponga un preciso *obbligo*, di immediata applicazione nel processo contabile, sia in primo grado sia in appello (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, n. 78 del 2021).

L'inconsueta mole cartacea prodotta dalle parti deve essere ricondotta, tramite sintesi e concentrazione, a estrema ed immediata chiarezza.

3. Tanto premesso, si osserva che la nozione di rapporto di servizio è tracciata in modo netto dalla giurisprudenza.

Al fine della configurazione del predetto legame, è sufficiente che un soggetto sia investito, in modo continuativo, di una determinata attività in favore dell'amministrazione, con inserimento nell'organizzazione della stessa e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata, essendo invece irrilevante il titolo giuridico con il quale avvenga l'investimento stesso (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 2285 del 2009 e decisioni richiamate; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 1316 del 2000).

Tale rapporto, del resto, può essere collegato anche ad un investimento *de facto* (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 20132 del 2004) e si instaura anche nei confronti di particolari soggetti (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 4112 del 2007) tutte le volte che l'*affidamento* non sia semplicemente diretto a procurare un servizio all'amministrazione ma costituisca il mezzo per il raggiungimento dei fini che ad essa

sono attribuiti dalla legge (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 14473 del 2002; Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 651 del 2009).

La giurisprudenza della Corte regolatrice ha progressivamente esteso l'ambito della giurisdizione contabile, ex art. 103 della Costituzione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 4 del 2010), affermando che quando si discute del riparto di giurisdizione, per rapporto di servizio si deve intendere una relazione con la pubblica amministrazione, caratterizzata per il tratto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura, provvedimento, convenzione o contratto, né quella del soggetto che la riceve, altra persona giuridica o fisica, privata o pubblica (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 22513 del 2016).

Pertanto, non costituiscono elementi ostativi al sorgere del peculiare rapporto la natura privata del soggetto (Corte di cassazione, Sezioni unite, nn. 3899 del 2004 e 19667 del 2003) né le modalità di azione, di diritto pubblico o privato, nelle quali si colloca la condotta produttiva del danno (Corte di cassazione, Sezioni unite, nn. 9096 e 10973 del 2005).

Per di più, la Corte di cassazione, richiamando lo sviluppo dell'interpretazione in materia, maturato in relazione al progressivo operare dell'amministrazione tramite soggetti non organicamente inseriti nella stessa e del sempre più frequente operare di questa al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato, afferma che ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma

imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico, nocimento di cui deve rispondere innanzi al giudice contabile (Sezioni unite, n. 4511 del 2006 e, nello stesso senso, nn. 19815 e 14825 del 2008, con successive conformi).

Si tratta, con tutta evidenza, di orientamento certamente coerente con recenti approdi in tema di estensione della giurisdizione *de qua* (Corte di cassazione, Sezioni unite, nn. 19667 del 2003, 3899 e 3351 del 2004), tutte immediatamente recepite dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 67, 631 e 729 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 95 del 2006).

La stessa Corte, elaborando il criterio della *appartenenza* e fornendo continuità alla propria giurisprudenza, afferma che la categoria dei responsabili del danno erariale comprende anche gli *agenti* ossia qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo, perfino per incarico occasionale, espliciti attività per conto dell'amministrazione (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 25495 del 2009).

Da ultimo, e con precipuo riferimento all'oggetto del decidere, si ribadiscono i *contorni* ossia gli *elementi sintomatici* del rapporto di servizio costituenti presupposto indefettibile della giurisdizione contabile su soggetti esterni alla pubblica amministrazione, individuandoli:

nell'attribuzione all'*extraneus* dell'incarico di svolgere, nell'interesse e con le risorse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico in sua vece e con suo inserimento nell'apparato organizzativo della stessa;

nell'idoneità della relazione instauratasi tra privato ed ente pubblico a rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo, così da assumere la veste di vero e

proprio agente dell'amministrazione, come tale tenuto ad osservare particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui l'attività amministrativa dell'ente, nel suo complesso, è preordinata;

nella irrilevanza del titolo della gestione dell'attività pubblica di cui il privato risulti investito, potendo questo titolo essere costituito tanto da un formale rapporto di pubblico impiego o di servizio, quanto da una concessione amministrativa o anche da un contratto di diritto privato; così come anche mancare del tutto, con l'instaurazione di un rapporto non formalizzato o puramente di fatto;

nella conseguente ininfluenza della circostanza che le concrete modalità di svolgimento del servizio rispondano a quelle rientrate negli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge o per un determinato tipo di rapporto, oppure in tutto o in parte se ne discostino (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 2157 del 2021 e richiamati precedenti conformi nn. 19086 e 7640 del 2020, 21871 e 486 del 2019, 10324 del 2016 e 19891 del 2014).

Peraltro, il giudice contabile riteneva assente – in analogo caso - la relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico dell'ente pubblico e dalla natura dell'attività, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo mediante un trasferimento, di diritto o di fatto, di funzioni oggettivamente pubbliche (Corte dei conti: Sezione I giurisdizionale centrale, n. 50 del 2019; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 346 del 2018, appresso citata).

In fattispecie, le contestazioni a carico delle convenute UBS Europe S.E. e Dexia Crediop s.p.a. si presentano quali mere allegazioni, non sostenute da apprezzabile supporto probatorio (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 129 del 2017, 105 del 2010, 68 del 2009, 346 del 2008 e 462 del 2006; Sezione

Il giurisdizionale centrale, n. 1038 del 2017; Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 2108 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 750 del 2009; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 480 del 2008; Sezione I, n. 75 del 1987).

Si è innanzi ad affermazioni *et/aut* deduzioni logiche, teoremi privi di dimostrazione e di elementi concreti.

Non valet argumentum.

Si tratta di esercizio dialettico, impegnativo e suggestivo, talora *di stile*, ma distante dagli immanenti, tradizionali e vincolanti canoni dell'*editio actionis* (articoli 86, comma 2, lett. f, 94, comma 1, e 95, comma 1, codice di giustizia contabile; già articoli 1 e 45 del r.d. n. 1038 del 1933).

La carenza di prova (Corte dei conti: Sezione I giurisdizionale centrale, nn. 428 del 2017 e 44 del 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 20 del 2017; Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 980 del 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 114 del 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, nn. 116 del 2015 e 21 del 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 306 del 2005), il cui onere, d'altronde, non può che gravare su chi propone la domanda (Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, n.105 del 2021; Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, n. 190 del 2016; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 44 del 2006), costituisce preciso ed innegabile sintomo della intrinseca fragilità della tesi, solo allegata, sostenuta da parte attrice.

Quanto affermato da risalente giurisprudenza (Corte dei conti, Sezione I, n. 75 del 1987, circa *l'insufficienza delle risultanze istruttorie che mai può essere rivolta a carico del convenuto*) è certamente attuale:

la parte attrice deve fornire *contezza probatoria della fondatezza degli assunti*

prospettati (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 48 del 2006) anche in aderenza a quanto previsto dal codice di giustizia contabile (articoli 86, 94 e 95, richiamati).

Le negative conseguenze del difetto di prova, rilevabile d'ufficio (Corte di cassazione, costante da n. 3557 del 1969), non possono che ricadere sulla parte onerata di dimostrare ciò che afferma; *onus probandi incumbit ei qui dicit, actore non probante, reus absolvitur*, principio che, per autorevole dottrina, trova applicazione anche nel rito contabile ove il pubblico ministero non fornisca alcuna valida prova (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 24 del 2014).

Il mancato assolvimento dell'onere della prova comporta per la parte inadempiente la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 2108 del 2010, confermata in appello con n. 144 del 2011).

E' carente un efficace accertamento; il corredo probatorio non è apprezzabile, situazione che, del resto, viene equiparata, secondo la migliore dottrina, alla insufficienza di elementi poiché la prova insufficiente è, a tutti gli effetti, prova mancante.

E' principio di civiltà giuridica, costantemente ribadito dal giudice nomofilattico, che le lacune probatorie dell'attore non possano agire a suo favore ma, al contrario, giovino all'incolpato (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 2108 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2020).

In ogni sistema giuridico non si può prescindere dall'esigenza di individuare una regola di giudizio che ripartisca il rischio della mancata prova tra le parti, affinché, nell'ipotesi in cui non si sia pervenuti, anche in via presuntiva, alla dimostrazione dell'esistenza di un fatto idoneo a produrre determinate conseguenze giuridiche, la

carenza di prova venga posta a carico della parte alla quale spettava l'onere di provare la sussistenza dello stesso (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 283 del 2018).

La pretesa deve essere sempre e comunque oggetto di una precisa dimostrazione da parte della Procura erariale in ossequio al noto brocardo *onus probandi incumbit ei qui dicit*, in assenza di riscontri probatori certi e/o di indizi dotati di un grado di persuasività elevato ed in grado di resistere a eventuali obiezioni o comunque non suscettibile di diverse interpretazioni, non si ritiene sia stato raggiunto quel minimo di certezza necessario a far ritenere provato l'assunto della procura; la responsabilità amministrativa è *personale* e deriva da comportamenti dannosi *storicamente certi e provati con regole etiologico-causali in relazione a singoli, accertati e individuati episodi* (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, nn. 106 del 2018 e 183 del 2016).

In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, n. 408 del 2021; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 116 del 2015; Corte di cassazione, Sezione lavoro, nn. 13485 del 2014 e 16499 del 2009).

In sintesi, dal compendio degli atti e dei documenti del fascicolo processuale non emergono elementi in ordine all'inserimento - concreto, diuturno, effettivo e determinante - delle convenute nell'apparato organizzativo regionale con *effetto sostanzialmente sostitutivo* (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 2157, citata) delle valutazioni e delle decisioni di quest'ultimo circa le scelte di gestione del debito.

Non v'è prova di alcun *ruolo interno di inserimento e di una potestà pubblicistica "in vece" della P.A.* (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 2157, citata).

A tale fondamentale constatazione si congiungono - allo stato degli atti, così come descritto - due pertinenti, ineludibili e risolutivi assiomi:

è assente qualsiasi profilo di *surrogazione* delle convenute nel processo gestionale e/o decisionale in argomento ovvero l'assunzione, da parte delle medesime, di un *ruolo di natura pubblicistica ingenerante un rapporto di servizio*;

è da escludere, parimenti, ogni forma di *abdicazione* dell'ente pubblico territoriale alle proprie funzioni.

A conferma di quanto innanzi depongono:

la DRG n. 17460/2000 - adottata nell'ambito della procedura per il perfezionamento del mutuo relativo agli interventi connessi al sisma del 1998, che ha poi originato l'IRS - nella quale già si prospettava che *"potranno essere utilizzati idonei strumenti per la copertura del rischio di tass"*;

le varie proposte formulate prima del 2006 dalle banche alla Regione relative ad operazioni finanziarie (emissioni di bond sulle royalties ENI, cartolarizzazioni, rinegoziazioni del debito e swap sul mutuo Banco di Napoli, allegati doc da 21 a 25 della memoria dell'UBS), mai recepite dalla Regione;

la richiesta di parere al MEF prima di concludere i contratti (nota n. 192929 del 16/9/2005 a firma della dott.ssa Lavieri), nella quale la Regione non solo si mostra consapevole delle proprie esigenze (coprirsi dal rischio tassi e procurarsi un finanziamento aggiuntivo per coprire il costo degli interventi già programmati per la ricostruzione post sisma), ma chiede esplicitamente di *"...esaminare la struttura di derivato proposta...di evidenziare le relative problematiche, suggerendo ogni contributo utile a modificare la struttura stessa..."*; siffatta iniziativa di "prudente

anticipata consultazione ministeriale" non appare pertanto qualificabile alla stregua di una mera richiesta "di stile" formulata da un soggetto che ha già acriticamente accettato la proposta delle banche, ma appare, al contrario, volta ad ottenere, da parte di un organo autorevole, elementi sulle eventuali criticità sottese o evincibili dalla rappresentata negoziazione;

il rifiuto alla proposta avanzata nel 2008 dalle Banche di chiudere i contratti di IRS stipulati nel 2006 che hanno originato il giudizio all'odierno esame.

Da quanto innanzi esposto, non emerge, quindi, un atteggiamento della Regione quale passivo ricettore delle iniziative delle banche, bensì un ruolo di decisore autonomo rispetto alle proposte degli istituti di credito.

Né detto assunto appare smentito da quanto sottolineato dal P.M. circa le interlocuzioni dirette tra le banche ed il MEF (pag. 86 della citazione), considerate le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Cannata, Dirigente Generale del MEF, nell'audizione del 18/11/2020, secondo le quali era prassi del Ministero interloquire con i funzionari delle banche sulle strutture degli strumenti finanziari proposti alle autonomie locali.

Il difetto genetico di prova (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 12 del 2020) impedisce, quindi, di addentrarsi nel ristretto, tenue e preciso spiraglio di *cognitio* fissato costantemente dalla Corte di cassazione.

Nemmeno può affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti in tema di *violazione di obblighi contrattuali o precontrattuali privatistici*, come reiteratamente prospettato con il libello introduttivo del giudizio (*vizi genetici ed altre violazioni di legge*).

In tali casi la *domanda risarcitoria esula pacificamente dalla giurisdizione contabile* (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 2157, citata, la quale conferma la *bontà della soluzione adottata dal giudice contabile, tanto di prime cure quanto d'appello, nel*

declinare la propria provvista giurisdizionale relativamente al caso ... Morgan Stanley).

Infatti, il giudice di primo grado, definendo esattamente i limiti e l'oggetto della domanda colà proposta da parte attrice:

chiarisce che, ove si deduca l'inosservanza di *norme privatistiche* da parte di un *soggetto privato* che opera come controparte contrattuale della pubblica amministrazione, non si tratta di rapporto di servizio, bensì di *rapporto contrattuale tout court*;

aggiunge che è nella qualità di controparte contrattuale che si contesta alla società una condotta causativa di danno; ma si tratta di una condotta in violazione di regole privatistiche, che si inserisce nell'ambito di una relazione negoziale tra le parti;

conclude affermando che non viene in rilievo:

un inserimento della società a qualsiasi titolo nell'apparato organizzativo pubblico;

un'investitura di funzioni pubbliche per lo svolgimento in modo continuativo di un'attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa;

una relazione funzionale tra la società e l'amministrazione pubblica che implichi la partecipazione del soggetto privato alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di quelle risorse;

quindi, una fattispecie di responsabilità amministrativa, bensì una *forma di responsabilità civile* (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 346 del 2018, citata e confermata in appello).

Deve essere dichiarato, di conseguenza, il difetto di giurisdizione nei confronti di UBS Europe S.E., con sede in Francoforte sul Meno (Germania), e Dexia Crediop s.p.a., poiché non emergono elementi di prova sufficienti sul fatto che esse abbiano

esorbitato dal ruolo di controparte contrattuale che avanza una proposta negoziale, instaurando, invece, di fatto, un rapporto di servizio.

Nulla iudicatio sine iurisdictione.

Il *decisum*, inoltre, assorbe interamente la questione, eccepita dalla sola UBS Europe S.E., in merito all'assenza di legittimazione della *Succursale Italia*, con sede in Milano.

Trattandosi di definizione del giudizio previa decisione di *questioni pregiudiziali o preliminari*, le spese devono essere compensate (art. 31, comma 3, ultima parte, codice di giustizia contabile).

4. Occorre, poi, procedere all'esame dell'eccezione preliminare, avanzata dai difensori degli amministratori e dirigenti regionali, di inammissibilità/improcedibilità della richiesta di condanna in via sussidiaria dei loro assistiti, qualora, anche per effetto di una dichiarazione di difetto di giurisdizione, non venga accertata la responsabilità a titolo di dolo del responsabile principale, puntualizzando poi che la domanda in via subordinata di una corresponsabilità diretta (e non più sussidiaria) degli amministratori e dirigenti, in quanto formulata per la prima volta solo in citazione, sia da ritenersi nulla, ex art 87 c.g.c., per l'evidente non corrispondenza a quanto contestato nell'invito a dedurre.

In ordine alla lamentata *non corrispondenza* tra gli *elementi* dell'atto di citazione in giudizio e dell'invito a dedurre, si osserva che gli stessi, esplicitati in entrambi gli atti contemplati dall'art. 87 del codice di giustizia contabile, non differiscono sostanzialmente.

Pregressa ed articolata giurisprudenza sul punto già escludeva la necessità di una piena e totale corrispondenza fra i due atti (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nn. 227 del 2016 e 714 del 2011; Sezione I giurisdizionale

centrale, n. 440 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 378 del 2010).

Infatti, nel giudizio innanzi alla Corte dei conti:

l'invito a dedurre presenta natura di atto procedimentale *preprocessuale* che assolve alla duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire, nel contempo, la massima possibile completezza istruttoria; in virtù della duplice funzione, di garanzia e di istruttoria, da riconoscersi all'invito a dedurre deve essere esclusa la necessità di una intera coincidenza tra tale atto e quello di citazione, in quanto i nuovi elementi di prova e di conoscenza acquisiti dal procuratore regionale nella fase istruttoria devono essere adeguatamente valutati, considerato anche che il limite di variabilità dell'atto di citazione è costituito unicamente dal quadro generale dell'ipotesi dannosa, che va mantenuto nella sua essenza tipica, di modo che la citazione non si discosti totalmente dal nucleo essenziale della *causa petendi* e del *petitum* tipizzanti la fattispecie (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 2412 del 2006);

non è necessaria l'integrale corrispondenza tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 7 del 1999);

l'atto di citazione non deve costituire la riproduzione totale dei contenuti dell'invito a dedurre (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 32 del 1998).

Lo stesso art. 87 codice di giustizia contabile prevede, d'altronde, che si debba tener conto degli *ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*, riconoscendo implicitamente la possibilità che l'invito a dedurre e l'atto di citazione, entro i limiti anzidetti, divergano parzialmente (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 67 del 2019, 133 del 2018 e 129 del 2017).

D'altro canto, richiamando la funzione anche di garanzia difensiva riconosciuta all'invito a dedurre, non si vede quale lesione possa esserne derivata nella fattispecie all'esame, ove le contestazioni integranti la colpa grave degli amministratori e dirigenti regionali sono rimaste immutate nei due atti del P.M., non "spiazzando" gli impianti difensivi, ma esplicando la domanda subordinata effetti soltanto nella fase esecutiva (c.d. *beneficium excussionis*).

5. La materia riguardante i contratti *derivati* è stata ampiamente esaminata e sviscerata in plurime occasioni sia dal giudice contabile (Corte dei conti: Sezione I giurisdizionale centrale, nn. 50 del 2019 e 609 del 2015; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 346 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 79 del 2018; Sezione II giurisdizionale centrale, n. 1306 del 2016; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 68 del 2016; Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, nn. 103, 38 e 23 del 2015, 54 del 2013; Sezione III giurisdizionale centrale, n. 364 del 2012; Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 2376 del 2006; Sezione controllo, n. 80 del 1995) sia dalla Suprema Corte (Corte di cassazione: Sezioni unite, nn. 2157 del 2021, 8770 del 2020 e 9680 del 2019; Sezione I, nn. 33595 e 24014 del 2021, 18724 del 2018).

Lo stesso pubblico ministero descrive con acribia il meccanismo dei derivati.

Al riguardo, non si ravvisa opportunità alcuna di replicare a quanto affermato sugli aspetti generali e meramente *tecnici* di tali strumenti, essendo più che sufficiente il richiamo alla suddetta giurisprudenza, anche in aderenza alle imprescindibili esigenze di sintesi del presente provvedimento.

6. In relazione alla posizione degli altri convenuti risalta – anche sulla base di quanto già precedentemente precisato (esclusione, *allo stato degli atti*, di adeguata prova di *abdicazione dell'ente pubblico territoriale alle proprie funzioni*) - una condotta

rispondente a criteri di sufficiente ponderazione e razionalità, rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, ampiamente illustrati nelle comparse, ribaditi dai difensori in occasione della pubblica udienza e tutti sostenuti dall'esame complessivo, coordinato e congiunto degli atti e dei documenti di causa.

Al riguardo, si ritiene pacifica la possibilità di verificare la *compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico* (Corte di cassazione, Sezioni unite, da n. 14488 del 2003) ovvero di valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori siano *adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire* (Corte di cassazione: Sezioni unite, nn. 20728 del 2012, 831 del 2012 e 12902 del 2011).

Permane, in sintesi, il sindacato sulla ragionevolezza e sulla congruità della scelta amministrativa (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1544 del 2000; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 238 del 1997).

Invero, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sostituito dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639:

non impedisce il vaglio degli atti compiuti dal convenuto *sotto l'aspetto funzionale della loro congruenza rispetto ai fini imposti in via generale o specifica dal legislatore* (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 282 del 2011 e, nello stesso senso, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 334 del 2007);

non preclude, nel giudizio contabile, la valutazione delle scelte discrezionali che, eccedendo i limiti della ragionevolezza, sconfinino nell'arbitrio e siano perciò viziate d'illegittimità per eccesso di potere (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n.9 del 2003);

consente la piena sindacabilità delle scelte discrezionali quando si sia agito in contrasto con prescrizioni dell'ordinamento e l'opzione scelta disattenda in modo palese canoni di razionalità e di adeguatezza funzionale (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 2 del 2003);

non esclude che l'oggetto del giudizio riguardi la razionalità e congruità dell'azione amministrativa nonché il corretto perseguimento dell'interesse pubblico (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, n. 2329 del 2002).

Tale orientamento deve essere condiviso nelle sue linee generali ed essenziali.

Per converso, ove si accerti, con la necessaria ed ineludibile valutazione *ex ante* (secondo il criterio della *prognosi postuma*), la fondatezza e la ragionevolezza della scelta è precluso in materia ogni ulteriore sindacato del giudice contabile.

Significativa, al riguardo, l'interpretazione della Suprema Corte:

l'irragionevolezza equivale al vizio della funzione; di contro, l'esigenza di razionalità insita nello svolgimento della funzione amministrativa corrisponde a correttezza e adeguatezza della funzione; di modo che la ragionevolezza consente di verificare la completezza dell'istruttoria, la non arbitrarietà e la proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché la logicità e l'adeguatezza della decisione finale allo scopo da raggiungere (Sezioni unite, n. 6820 del 2017).

Parimenti:

una volta accertata la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, il giudice contabile *non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa* (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 334 del 2007);

ove non siano ravvisabili profili di manifesta irrazionalità, abnormità, illogicità, incoerenza o incongruenza, la scelta amministrativa *non è censurabile in sede*

contabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 324 del 2005).

Esiste, in altri termini, un nucleo di *opzioni* (cosiddetta *riserva di amministrazione*) sottratto al vaglio della Corte dei conti:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come modificato dall'art. 3, della legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha previsto che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, "...ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali...". L'innovazione legislativa in predicato è stata introdotta nell'ottica di evitare che il magistrato, attraverso il sindacato delle scelte discrezionali, realizzi una valutazione nel merito e si trasformi in amministratore, travalicando così lo spazio di azione definibile come riserva di amministrazione (Atti seduta della Camera dei Deputati 18 dicembre 1996, n. 109, nonché Corte dei conti, Sezione I d'App., sent. n. 292/A, del 23 settembre 2005, Cass. SS.UU. 29 gennaio 2001, n. 33). Sostanzialmente, quindi, l'agire libero degli amministratori e dipendenti pubblici entro gli spazi normativamente assentiti, si traduce in una condotta giuridicamente consentita, perciò in un requisito positivo del comportamento, finalizzato a tradurre una scelta, tra più opzioni di merito tutte ugualmente lecite e legittime, in un provvedimento decisorio destinato all'attuazione di un determinato fine di pubblico interesse, rispondente alla causa del potere esercitato (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, nn. 256 del 2018 e 407 del 2017, e, nello stesso senso, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 396 del 2016);

la riserva amministrativa prevede che solo la P.A. può valutare il modo in cui curare concretamente l'interesse pubblico e, quindi, il giudice non può sostituirsi ad essa nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare per

perseguire i fini istituzionali. A tal riguardo, l'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come modificato dall'art. 3, della legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha previsto che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, <<...ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali...>>. L'innovazione legislativa in predicato è stata introdotta nell'ottica di evitare che il magistrato, attraverso il sindacato delle scelte discrezionali, realizzi una valutazione nel merito e si trasformi in amministratore, seppure giusto e ponderato, travalicando così lo spazio di azione definibile come riserva di amministrazione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 5 del 2016).

Autorevole e recente dottrina sottolinea che la *ratio* della richiamata disposizione, in certa e pacifica sintonia con quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, e dalla Corte di cassazione, Sezioni unite, deve essere ricercata nel principio generale secondo cui il *giudice non può sostituirsi all'amministrazione* nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare, *divenendo così "amministratore" e travalicando la riserva di amministrazione.*

A coronamento di tale impostazione la Corte di cassazione, Sezioni unite, con la sentenza n. 2157, più volte richiamata *sub* 3, riassume efficacemente gli *elementi essenziali di sindacabilità* ed i *criteri informativi dell'agere della P.A.*, criteri che *travalicando la "riserva di amministrazione"* rientrano nella legittimità e non nella mera opportunità dell'azione amministrativa.

Al giudice contabile spetta quindi la valutazione sul *modo* di attuazione della scelta amministrativa.

Per tal via, non può essere negato che l'amministrazione regionale, nella vicenda in disamina:

si sia prudentemente e preliminarmente attivata nel richiedere, con dovizia di motivi, il parere del Ministero dell'economia e delle finanze sull'operazione di copertura del mutuo mediante un *interest rate swap* (nota n. 182929/71-Y in data 16 settembre 2005 della Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza della Giunta regionale), come precedentemente già evidenziato;

abbia conseguentemente acquisito il giudizio, di fatto *non ostativo*, reso dal predetto dicastero (nota n. 1279.38 in data 24 novembre 2005) anche in ordine alla possibilità, per le Regioni, di *emanare proprie disposizioni sulla materia degli strumenti derivati*;

abbia ugualmente valutato il parere reso dall'Avvocatura regionale, giudizio che, pur *elusivamente* formulato, non esclude infine la circostanziata eventualità invocata dalla Regione;

si sia conformata alle disposizioni della legge regionale 11 agosto 1999, n. 22, modificata ed integrata dall'art. 27 della legge regionale 2 febbraio 2006, n. 1 (*In aggiunta alle operazioni previste dall'articolo 3 del D.M. 1 dicembre 2003, n. 389, la Regione può contrarre operazioni derivate finalizzate a predeterminare l'importo di una passività già contratta, ma il cui debito verrà consolidato in una data futura, nonché procedere alla copertura del rischio di tasso della medesima passività, anche mediante strutture finanziarie non previste nel sopracitato D.M. e che implicino che la Regione possa ricevere flussi diversi da quelli pagati nella sottostante passività. A tal fine, la Giunta Regionale, prima della contrazione del derivato, può deliberare la data di consolidamento del mutuo, senza riguardo allo stato di avanzamento lavori al momento della deliberazione medesima*);

abbia adottato una deliberazione (n. 825 in data 12 giugno 2006) strutturata, logica e più che motivata, dalla quale si evincono premura e piena consapevolezza della peculiare operazione da porre in essere.

Appare assai arduo, a tal punto, riconoscere che la dispiegata-attività sia permeata, in qualsivoglia misura, da colpa, nei termini individuati dalla giurisprudenza e più volte esposti dal giudicante.

I convenuti – contrariamente all'ipotesi adombrata (e non dimostrata) dal requirente – non sono semplici *sprovveduti* e non possono essere considerati *inadeguati*.

Al contrario, stando alla lettura degli atti e dei documenti di causa, emerge una evidente capacità della compagine regionale nell'assolvere funzioni di rilievo, adottando opportune e numerose *cautele* (Corte dei conti, Sezione controllo, n. 80 del 1995, citata), senza – si ripete - cessione alcuna di compiti gestionali *stricto sensu*.

Nessuna *confusio* di ruoli e funzioni.

Deve essere altresì attribuita la debita rilevanza, nel caso concreto, alla valutazione *legislativa* offerta con il citato provvedimento regionale, il quale, assurgendo oggettivamente a vero e proprio *factum principis* positivo, incide imperiosamente sulle vicende in esame (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 192 del 2021; Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 749 del 2020; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 209 del 2016; Sezioni riunite, n. 27 del 1996; Corte di cassazione, costante da Sez. II, n. 119 del 1982).

Si tratta, invero, di provvedimento *illo tempore* in vigore, avente valore di legge, non tacciato d'illegittimità costituzionale, espressione di potestà normativa e costituente concreto e valido *usbergo* di diritto nelle vicende *de quibus*.

A fortiori, risulta ulteriormente dirimente al fine del decidere l'articolata consulenza resa il 31/7/2013 (e poi aggiornata nel 2015 e 2017) da *Finance active Italia*, su richiesta della Regione, in merito all'analisi degli effetti della strategia di gestione attiva del debito intrapresa dalla Regione in data 29 giugno 2006 al fine di coprire il rischio tasso d'interesse riferito al mutuo stipulato in data 20 dicembre 2000 e destinato al finanziamento di opere ed interventi nelle zone colpite da evento sismico e assistito da un contributo da parte dello Stato.

In tale relazione:

veniva evidenziato *l'importo necessario a coprire gli investimenti già quantificato nelle misura di € 218.000.000 ed il rischio connesso alle risorse residue disponibili*, si riduceva al 41,30% la *probabilità – quantificata in data 29 giugno 2006 - di ottenere un'erogazione pari o superiore* alla cifra indicata (pag. 4);

si prospettava che *se la Regione avesse stipulato nel 2000 un mutuo a tasso fisso con Cassa depositi e prestiti avrebbe ottenuto un tasso d'interesse pari al 4,85% (ovvero 4,70% in caso di mutuo agevolato), valore più alto rispetto al 4,625% che le banche hanno offerto alla regione con l'operazione Swap* (pag. 9);

si precisava che *il valore di mercato iniziale, negativo per la Regione, costituisce il costo dell'operazione finanziaria (costo implicito) [€ 2.406.611,78] e in termini percentuali sul valore iniziale stesso il costo è pari allo 2,207%, equivalenti allo 0,1871 annui* (pag. 12);

si specificava pure che *in assenza di costi impliciti la Regione avrebbe pagato, nell'ambito dell'operazione Swap, un tasso d'interesse più basso, pari al 4,4378%, anziché il tasso di interesse contrattuale del 4,625%* (pag. 13);

si concludeva affermando che *l'ente, attraverso questa operazione, ha rinegoziato sinteticamente il contratto di Mutuo Sisma 1998 definendo così un nuovo profilo di*

ammortamento a tasso d'interesse fisso e sostenibile e che il tasso del 4,625% risulta non eccezionalmente alto se si considerano i tassi scambiati sul mercato dei capitali per operazioni equivalenti alla data di stipula del mutuo (pag. 19);

anche nell'aggiornamento reso il 9/2/2017 Finance Active confermava che *lo swap svolge contemporaneamente una funzione di copertura del rischio di tasso di interesse e finanziamento delle opere, in linea con gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.*

Sui riportati valori, peraltro, si registra una sostanziale e motivata condivisione anche nella avversa consulenza resa dal prof. Lorenzo Caprio in data 15 novembre 2021, eccezion fatta per il *banale errore di mero calcolo* nella percentuale indicata da *Finance active Italia* (2,207%) e pari in realtà allo 1,104%.

I suddetti numeri, tradotti sul piano prettamente giuridico (che è quel che qui interessa e prevale), escludono che gli odierni convenuti abbiano concorso alla conclusione di contratti irragionevoli e diseconomici, come sostenuto dalla parte attrice.

L'accertamento giudiziale, d'altronde, deve essere svolto con esclusivo riferimento al momento in cui i convenuti operavano e alle connesse, concrete e possibili esigenze da perseguire, evitando qualsiasi sindacato *ex post* o *a posteriori* (Corte dei conti, giurisprudenza consolidata sin dalla sentenza n. 904 del 1993 delle Sezioni riunite; in conformità, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, n. 78 del 2021 e Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 101 del 2018, 46 del 2017 e 79 del 2016).

In merito a tale profilo la Corte di cassazione, seppure in fattispecie attinente a diversa *res litigiosa* tra privati ma con enunciazioni estensibili anche al caso di specie, è esplicita:

si è, di recente, *condivisibilmente* già osservato (Sezione I, n. 18724 del 2018) che il contratto di *swap* non è *ex se* immeritevole, posto che rientra nell'autonomia negoziale, nel quadro di applicazione dell'art. 1322, comma 2, codice civile, e che le censure di nullità non possono riguardare comunque gli esiti economici prodottisi *ex post*, tanto meno sulla base di valutazioni del tutto prive di efficacia probatoria (Sezione I, n. 24014 del 2021).

La stessa Corte aggiunge, con limpide e convincenti motivazioni, che:

il contratto *IRS – interest rate swap*, la forma più diffusa nella prassi finanziaria - viene concluso proprio con funzione di copertura delle possibili oscillazioni dei tassi di interesse in futuro e che esse, nella comune esperienza, non sono affatto né impossibili, né necessariamente lievi (Sezione I, n. 24014, citata);

i contratti aleatori sono previsti dall'ordinamento e non vanno certo incontro in se stessi ad un giudizio di *immeritevolezza*; la valutazione del contratto deve essere almeno compiuta *ex ante*, non *ex post*, sì da giudicare meritevoli i contratti di *swap* in cui l'investitore ha guadagnato e immeritevoli quelli in cui ha perso (Sez. I, n. 18724, citata).

Pertanto, riassuntivamente, a parere del Collegio, e sulla base di un giudizio *ex ante*, non emergono elementi per ritenere i contratti di cui trattasi irrazionali e diseconomici, come sostenuto dall'attore pubblico.

Ed infatti:

circa la razionalità *ex ante* della decisione della Regione di concludere i contratti, si osserva che la struttura del contratto di mutuo stipulato nel 2000 a tasso variabile per gli interventi connessi al sisma del 1998, con la crescita dei tassi di interesse che si manifestò a partire dal 2005, esponeva indubbiamente la Regione non solo al c.d. rischio tassi, ma anche a quello derivante dall'erosione del capitale da destinare alla

ricostruzione, che si prospettava insufficiente sulla base della spesa già programmata; situazione questa rappresentata anche in citazione (ex plurimis cfr pag. 11), riprendendo le considerazioni sul punto di Financial Active;

appariva (ex ante) pertanto razionale sterilizzare detti rischi, ed i due contratti posti in essere nel 2006 appaiono idonei ad assicurare la funzione di copertura del rischio tassi, sostituendo un debito a tasso variabile di entità incerta e con ragionevoli prospettive di ulteriore crescita, con un debito a tasso fisso che permetteva un'adeguata programmazione in bilancio del debito, ed inoltre assicurava alla Regione attraverso lo "swap di capitale" - di modesta entità, pari al 1,85% dell'importo complessivo - un extrafinanziamento necessario a completare gli interventi per il sisma già programmati;

circa l'economicità, assume rilievo la circostanza che per i due contratti IRS fu fissato un tasso fisso del 4,625, che risulta più basso di quello applicato nell'anno 2000 dalla Cassa Depositi e prestiti, mentre se confrontato con il tasso EURIBOR a giugno 2006 (oscillante tra il 4,39% ed il 4,46%), è la stessa citazione a convenire che "non rappresentava un tasso eccezionalmente alto" (pag. 50).

In forza di tutto quanto rappresentato e precisato, il Collegio esclude la sussistenza della invocata colpa grave dei convenuti; per completezza espositiva, si può, inoltre ed incidentalmente osservare che i consistenti differenziali negativi maturati a carico della Regione al momento della chiusura dei contratti, appaiono la conseguenza della sensibile e marcata riduzione dei tassi di interesse, lungamente protrattasi nel tempo, che, dalla seconda metà del 2008, fu provocata prima dalla crisi del mercato immobiliare statunitense (con il noto fallimento della Banca Lehman Brothers), e poi dai timori sulla solvibilità del debito di alcuni stati europei, a partire dalla seconda metà del 2011, che portò la BCE a varare la politica conosciuta come *Quantitative*

Easing, piuttosto che da una irrazionalità e diseconomicità ex ante dei contratti, come sostenuto nel libello accusatorio, senza fornire adeguato riscontro probatorio.

Il quadro è completo e, in aderenza al criterio della *ragione più liquida*, di elaborazione giurisprudenziale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 90 del 2021, 108 del 2020 e 39 del 2019), esime il Collegio dall'esaminare residui profili

Rebus sic stantibus, i convenuti devono essere assolti.

Nella parte dispositiva del presente provvedimento è liquidato l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti ai difensori dei predetti, da porsi a carico dell'amministrazione di appartenenza, in caso di definitivo proscioglimento nel merito ex art. 31, comma 2, del codice di giustizia contabile.

Nulla per le spese della sentenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

D I C H I A R A

il **difetto di giurisdizione** nei confronti di **UBS Europe S.E** e **Dexia Crediop s.p.a.**,

in epigrafe meglio generalizzate;

spese compensate;

nulla per le spese della sentenza;

A S S O L V E

Vito De Filippo, Gaetano Fierro, Carlo Chiurazzi, Rocco Colangelo, Francesco

Mollica, Giovanni Rondinone, Maria Teresa Lavieri e Maria Grazia Delleani, in

epigrafe meglio generalizzati, dai contestati addebiti;

liquida il compenso spettante ai difensori nelle seguenti misure:

- a) euro 5.661,50= (cinquemilaseientosessantuno/50) più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 10 marzo 2014 n. 55, all'avv. Domenico A. Ferrara, difensore di De Filippo Vito;
 - b) euro 3.000,00= (tremila/00), più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 10 marzo 2014 n. 55, agli avv. Vincenzo Montagna e Rocco e Palazzo, difensori di Chiurazzi Carlo;
 - c) euro 3.000,00= (tremila/00), più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 10 marzo 2014 n. 55, all'avv. Antonpietro Russo, difensore di Colangelo Rocco;
 - d) euro 2.100,00= (duemilacento/00), (determinati ai sensi dell'art. 4 c. 4 del D.M. n. 55/2014), più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 10 marzo 2014 n. 55, all'avv. Francesco A. R. Ferrara, per ciascuna delle difese di Mollica Francesco, Rondinone Giovanni e Fierro Gaetano;
 - e) euro 4.355,00= (quattromilatrecentocinquantacinque/00), più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 10 marzo 2014 n. 55, all'avv. Giuseppe Buscicchio, difensore di Lavieri Maria Teresa;
 - f) euro 5.661,50= (cinquemilaseientosessantuno/50), più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto D.M. 10 marzo 2014 n. 55, all'avv. Gerardo Pedota, difensore di Delleani Maria Grazia.
- nulla per le spese della sentenza;

manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio in data 14 dicembre 2021.

L'Estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Federico Pepe)

(Vincenzo Maria Pergola)

Depositata in Segreteria il 20 gennaio 2022

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott. Angela Micele

*Comunicazione ai sensi dell'art.103, comma 3, del Decreto legislativo
26 agosto 2016, n.174.*

*Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per
la Regione Basilicata.*

Potenza, 20 gennaio 2022